

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2023
608/2023/R/GAS

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA INVIATA, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO 226/11, DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA - STAZIONE APPALTANTE DELL'ATEM UNICO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1277^a riunione del 19 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 18 ottobre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, così come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo l’Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2023, 577/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 577/2023/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS;
- i chiarimenti dell’Autorità dell’11 dicembre 2020 (di seguito: chiarimenti 11 dicembre 2020);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 4 marzo 2020, n. 3/2020.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 19 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato gli ambiti territoriali minimi per l’affidamento delle concessioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con il decreto 18 ottobre 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- con il decreto 226/11, i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

- l'articolo 2, comma 1, del decreto 226/11, prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l'articolo 2, comma 4, del decreto 226/11, stabilisce che la stazione appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;
- l'articolo 9, comma 1, decreto 226/11, prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 226/11, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, stabilisce che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti richiamata nel punto precedente, all'Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante entro trenta giorni;
- l'intervento dell'Autorità, ai sensi della citata disposizione del decreto 226/11, ha natura consultiva e non condiziona lo sviluppo delle procedure di gara; tale intervento, inoltre, è circoscritto unicamente ai richiamati scostamenti del bando di gara e del disciplinare di gara, predisposti dalla stazione appaltante, rispetto al bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dalla legge 118/22, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale

concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'Ente locale certifichi, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso sia stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014 e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

- a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;
 - b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;
 - c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento;
- la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
 - resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

CONSIDERATO CHE:

- nella motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS l'Autorità, in relazione ai nuovi investimenti, ha ritenuto opportuno, con riferimento all'esigenza di favorire uno sviluppo efficiente degli investimenti, prevedere, tra l'altro, che:
 - siano riconosciuti, in generale, solo investimenti effettuati in condizioni di economicità;
 - possano essere ammessi ai riconoscimenti tariffari i soli costi relativi a investimenti che rispettino condizioni minime di sviluppo ritenute ragionevoli dall'Autorità o che siano supportati da analisi costi benefici valutate positivamente dall'Autorità;
 - con riferimento agli investimenti realizzati sulla base delle gare d'ambito, non siano in ogni caso ammissibili a riconoscimento tariffario la quota parte dell'investimento relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11;

- nei chiarimenti 11 dicembre 2020, l’Autorità, a integrazione dei chiarimenti pubblicati in data 7 agosto 2017, nei quali, tra l’altro, si era precisato sulla base di quali criteri potessero trovare riconoscimento tariffario i costi relativi agli interventi di estensione della rete di distribuzione, di cui all’articolo 9, comma 4, lettera a), del decreto 226/11, ha ritenuto opportuno precisare le condizioni per il riconoscimento degli investimenti relativi a interventi di estensione delle reti di distribuzione individuati dalla stazione appaltante nelle Linee guida programmatiche d’ambito e valutati positivamente mediante l’analisi costi-benefici;
- in particolare, l’Autorità nei chiarimenti 11 dicembre 2020, ha indicato che, ai fini dell’ammissione al riconoscimento tariffario, gli interventi di estensione delle reti di distribuzione che siano giustificati da un’analisi costi-benefici valutata positivamente dall’Autorità devono rispettare le seguenti condizioni:
 - 1) il costo riconosciuto non sia superiore al costo individuato in sede di analisi costi-benefici (fatte salve esigenze di aggiornamento per riflettere le dinamiche dei prezzi dei fattori produttivi);
 - 2) in fase realizzativa siano rispettate le previsioni relative all’acquisizione delle utenze sulla base delle quali sono state formulate le stesse analisi costi-benefici. In particolare, a consuntivo è necessario sia raggiunta una percentuale di connessioni alla rete pari almeno all’80% di quanto assunto nella curva di acquisizione progressiva delle utenze al fine della predisposizione dell’analisi costi-benefici. Nei casi in cui non sia raggiunta la percentuale dell’80% il riconoscimento dei costi è invece effettuato proporzionalmente alla percentuale di connessioni attive rispetto a quelle previste in fase di analisi costi-benefici. Appare quindi opportuno che gli interventi di estensione siano realizzati solo qualora, prima della realizzazione degli stessi, siano state acquisite manifestazioni di interesse all’allacciamento alla rete da parte dei clienti finali opportunamente formalizzate e vincolanti;
 - 3) non rientrino comunque nella quota parte dell’investimento relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- l’Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS disciplina le procedure per la verifica dei bandi di gara da parte dell’Autorità; in particolare l’articolo 3, comma 1, del medesimo Allegato B, prevede che la verifica dei bandi di gara da parte dell’Autorità sia svolta secondo due regimi, ordinario e semplificato, disciplinati, rispettivamente, nelle Sezioni II e III del medesimo Allegato B;
- l’articolo 3, comma 2, dell’Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che le stazioni appaltanti che abbiano redatto la documentazione di gara in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo e che non si siano discostate, se non nei limiti posti dagli articoli 13, 14 e 15 del

decreto 226/11 con riguardo ad alcuni sub-criteri dai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dai medesimi articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11 possano accedere al regime semplificato;

- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che il regime ordinario si applichi nei casi diversi da quelli previsti dal sopra citato articolo 3, comma 2, del medesimo Allegato B.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, della Sezione II, dell'Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che la stazione appaltante, trasmetta all'Autorità, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, la documentazione prevista dal medesimo articolo 9, comma 2, unitamente alle linee guida programmatiche d'ambito;
- l'articolo 6, della Sezione II, dell'Allegato B, alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che le stazioni appaltanti trasmettano all'Autorità la documentazione di cui all'Articolo 5 del medesimo Allegato B almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la pubblicazione del relativo bando.

CONSIDERATO CHE:

- in merito alle verifiche dei bandi di gara da parte dell'Autorità:
 - esigenze di trasparenza impongono la verifica dei dati rilevanti ai fini tariffari, riportati nell'Allegato B del bando di gara nella disponibilità dell'Autorità, al fine della formulazione delle osservazioni alla stazione appaltante di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
 - la puntuale verifica di tali dati, da parte dell'Autorità, sarebbe oltremodo onerosa e pertanto sono state individuate soluzioni che da un lato mirano a garantire la correttezza dei dati rilevanti ai fini tariffari e dall'altro rispettano le esigenze di efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa, nonché l'esigenza di rispettare i termini per l'invio delle osservazioni previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11; in particolare è stato previsto che l'Autorità, in occasione dello svolgimento delle gare, renda disponibili alle stazioni appaltanti i dati tariffari in suo possesso, mediante accesso a specifiche aree del proprio sito internet.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 2, della Sezione II, dell'Allegato B, alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, l'Autorità effettui verifiche sulla documentazione trasmessa che hanno per oggetto l'analisi:
 - a. di eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto 226/11,

secondo cui nella predisposizione del bando di gara e del disciplinare la stazione appaltante si dovrebbe attenere alle indicazioni del bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo, riportati rispettivamente nell'Allegato 2 e 3 del medesimo decreto, senza introdurre variazioni, anche in ragione dell'esigenza di efficienza e contenimento dei costi;

- b. del rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11;
- c. delle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3 del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3 del decreto 226/11;
- d. delle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e che tale scelta debba essere coerente con i criteri individuati al comma 14.4 del medesimo decreto 226/11;
- e. delle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5 del medesimo decreto 226/11;
- f. della coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante.

CONSIDERATO CHE:

- in data 30 ottobre 2023 è stata acquisita (prot. Autorità 67773 del 31 ottobre 2023) la documentazione di gara inviata dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia, stazione appaltante dell'ATEM Unico Provincia Autonoma di Trento, ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- in data 31 ottobre 2023 (prot. Autorità 67924 di pari data) gli Uffici dell'Autorità, tenuto conto che in corrispondenza della sopra citata data risultava in corso il procedimento di verifica del valore di rimborso ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dalla legge 118/22, hanno segnalato alla stazione appaltante che il procedimento inerente alle verifiche del bando di gara di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 dovesse essere differito al momento della conclusione del procedimento di valutazione del VIR;
- in data 5 dicembre 2023, con la deliberazione 577/2023/R/GAS l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni inerenti ai valori di VIR dei Comuni dell'ATEM Unico Provincia Autonoma di Trento con scostamento tra VIR e RAB maggiori del 10%, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dalla legge 118/22.

CONSIDERATO CHE:

- in data 6 dicembre 2023 la stazione appaltante, con comunicazione prot. Autorità 77148 di pari data, ha comunicato agli Uffici dell’Autorità di aver inviato all’Autorità, nella medesima data, la versione aggiornata dell’Allegato B al bando(*file*“Ambito_unico_Trento_allegato_B_dati_significati_impianti_rev1.xlsx.gpg.p7m”), al fine di correggere alcune imprecisioni contenute nella versione del medesimo Allegato B trasmessa in data 30 ottobre 2023.

CONSIDERATO CHE:

- le verifiche della sopra citata documentazione di gara sono state svolte secondo quanto previsto dalla sezione II dell’Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS in merito al regime ordinario.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in merito alla documentazione di gara trasmessa all’Autorità dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia, stazione appaltante dell’ATEM Unico Provincia Autonoma di Trento, in data 30 ottobre 2023, come integrata e modificata in data 6 dicembre 2023, di formulare, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, le osservazioni, come riportate nell’*Allegato A* alla presente deliberazione;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla stazione appaltante sopra citata;
- di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità in seguito alla pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, le osservazioni riportate nell’*Allegato A* alla presente deliberazione, in merito alla documentazione di gara trasmessa all’Autorità dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia, stazione appaltante dell’ATEM Unico Provincia Autonoma di Trento in data 30 ottobre 2023, come integrata e modificata in data 6 dicembre 2023;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia, stazione appaltante dell’ATEM Unico Provincia Autonoma di Trento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it



in seguito alla pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante.

19 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini